COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 54 del 30-12-2023**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024. CONFERMA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.09.2012

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 21:00 Sala Polivalente del Centro Sociale di Molicciara, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione, nelle persone di:

Cognome e Nome	Pres./Ass.
Montebello Daniele	**Presente**
Cecchinelli Katia	**Presente**
Bonvini Arianna	**Presente**
Ambrosini Gherardo	**Presente**
Marchi Luca	**Presente**
Pietrobono Loris Giuseppe	**Presente**
Spinetti Stefano	**Presente**
Briganti Alessia	**Assente**
Brizzi Valentina	**Assente**
Petacchi Francesco	**Assente**
D'Antuono Angelo Raffaele	**Presente**
Isoppo Maria Luisa	**Presente**
Conti Michele	**Presente**

Totale Presenti **10** Totale Assenti **3**

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Brunetti

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Daniele Montebello, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore Finanziario corredata dei preventivi pareri ex art. 49 comma 1 TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Dato atto che:

- in esecuzione dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998 e s.m.i. i Comuni hanno istituito un'addizionale all'Irpef, la cui misura attualmente non può eccedere lo 0,8%;
- a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione del tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali", da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e tenendo conto che, nel caso del superamento del predetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo (art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all' Irpef per l'anno 2012:

- un'aliquota unica nella misura dello 0,8%;
- una soglia di esenzione per coloro che conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad €. 12.000,00;
- la suddetta esenzione è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e tenendo conto che, nel caso del superamento del predetto limite, la stessa si applica a tutto il reddito annuo e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024- 2026, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, confermare quanto stabilito nel regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 15 sopracitata;

Quantificato presuntivamente in €. 780.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esecuzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2020;

Ascoltati:

- Il Sindaco, che spiega che è la stessa aliquota dal 2012 e che c'è anche una soglia di esenzione sotto la quale non si paga, che è il reddito di 12.000 euro l'anno, anche questa immutata dal 2012. Per il Comune sono circa 700mila euro di entrata annua.
- La Consigliera Isoppo, che chiede chi verifica.
- Il Sindaco, che dice che è automaticamente fatto da chi fa le buste paga.

Acquisiti:

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Katia Pastina;
- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Katia Pastina;

Visto l'articolo 42 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;

Con n. 10 voti unanimi e favorevoli, nessuno astenuto;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2024, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2012 ad oggetto: Addizionale Comunale all'IRPEF - Approvazione Regolamento per l'anno 2012;

2) Di dare atto che l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2024 è pari allo 0,8% con una soglia di esenzione per coloro che conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad €. 12.000,00; la suddetta esenzione è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e tenendo conto che, nel caso del superamento del predetto limite, la stessa si applica a tutto il reddito annuo e non solamente sulla parte eccedente tale limite.

Con separata votazione avente il seguente esito: n. 10 voti unanimi e favorevoli, nessuno astenuto, vista l'urgenza di attuare i conseguenti adempimenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 14-11-2023

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.ssa Katia Pastina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 14-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Katia Pastina

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Daniele Montebello

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Silvia Brunetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 30-01-2024 per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Castelnuovo Magra, 30-01-2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Michela Ricciardi

Copia di atto, pareri e certificato firmati digitalmente